



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

PROT. N. 644000 del 07/12/2021

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e in particolare l’art. 3 con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica le funzioni già riconosciute all’ASSI, prima UNIRE;

VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99872 del 1° marzo 2021, registrata dalla Corte dei conti in data 29 marzo 2021, al n.166, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 al n.832 con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTO il DM n. 335647 del 21 luglio 2021 con il quale alla dott.ssa Stefania Mastromarino è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – *“Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse”*, nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, registrato alla Corte il 30 luglio 2021 con n. 746;

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli e in particolare gli artt. 7 e seguenti del Regolamento dell'ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto, gli artt. 69 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo in piano dell'ex Jockey Club Italiano, gli artt. 98 e seguenti del Regolamento delle corse al galoppo ostacoli della Società degli Steeple Chases d'Italia e 75 dell'ex Ente nazionale Cavallo da Sella, che disciplinano modalità e condizioni in base alle quali le società di corse possono chiedere ed ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di organizzazione delle corse (*rectius* riconoscimento per il trotto);

VISTO il parere, n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che *“la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990...”* evidenziando che nel caso di specie il finanziamento pubblico in favore delle società di corse *“si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli...”*;

VISTO altresì il parere n. 02148/2017 in data 11.10.2017 con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951/2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura *“remuneratoria”* delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del d.P.R. nr. 169 del 1998 è indicativa unicamente della loro *“riconcucibilità ad una tipologia peculiare di “sovvenzione”, dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di una attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica...”*; con la conseguenza che le somme erogate entrano *“pleno jure* nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge, il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 47248 del 1° luglio 2015 con cui l'Agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta di parere formulata dal Ministero (prot. n. 2099 del 15/1/2015) in ordine al regime fiscale applicabile alle erogazioni in favore delle società di corse, manifestando l'avviso - mutuato dalla sentenza della Cassazione, sez. penale, n. 4151/2015 - secondo cui tali somme espressamente qualificate dalla legge come *“finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi”* (articolo 2, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 449)”, assumono rilevanza agli effetti dell'IVA;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 02/07/2020 al n. 639, recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute;

VISTO, in particolare l'articolo 1, comma 1 del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 con il quale viene stabilito, in piena coerenza con quanto previsto all'articolo 12, comma 2), lettera d), del D.P.R. 169/98 che dispone la ripartizione delle risorse assegnate tra le società di corse riconosciute in ragione della gestione degli impianti, dell'organizzazione delle corse e della remunerazione delle riprese delle immagini delle corse, che la determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sia effettuata con decreto direttoriale tramite l'adozione di un modello di computo predisposto sulla base dei seguenti criteri:

- a) per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo;
- b) per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo;
- c) per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete;
- d) per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 2 del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 che stabilisce che il rapporto tra le società di corse e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali venga disciplinato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 2990, n. 241, tramite un apposito accordo sostitutivo sottoscritto dalle parti e approvato nelle forme di legge;

TENUTO CONTO che la metodologia di determinazione delle sovvenzioni destinate a ciascun ippodromo con l'adozione dei principi indicati dal D.M. 6 maggio 2020, n. 4701 ha prodotto speranze con significativi livelli di coerenza con i principi di proporzionalità e di gradualità invocati anche dalle stesse società di corse;

VISTO il decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. 9166497, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 ottobre 2020 al n. 901, recante i criteri per la determinazione e l'erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del D.M. 4701/2020

ATTESO che con il suindicato decreto è stata adottata una disciplina di erogazione del finanziamento alle società di corse con una prospettiva applicativa pluriennale, al fine di dare maggiore certezza alle imprese del settore;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 2 che prevede che per l'esercizio finanziario 2021, in ragione del fenomeno epidemiologico Covid-19, avendo impattato questo sul regolare svolgimento delle corse durante l'anno 2020 e quindi anche sui valori dei parametri a base del modello di computo, la sovvenzione globale assegnata ad ogni società di corse è computata con i dati del triennio 2017/2019;

CONSIDERATO che gli effetti dei provvedimenti adottati per il contrasto del fenomeno epidemiologico Covid-19 hanno influenzato la programmazione dell'attività ippica ed hanno avuto un impatto differenziato sui principali parametri assunti per la determinazione della sovvenzione

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria sino al 31 dicembre 2021, prevedere che, come per l'anno 2021, anche per l'esercizio finanziario 2022 la sovvenzione assegnata ad ogni società di corse sia computata prendendo a riferimento i dati del triennio 2017/2019;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

RITENUTO altresì opportuno rideterminare le modalità di erogazione della sovvenzione di cui all'art. 4 del decreto n. 9166497/2020, al fine di assicurare la continuità dei flussi finanziari alle società di corse;

DECRETA

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto n. 9166497 del 23/09/2020 viene così sostituito: "L'erogazione della sovvenzione avviene previa presentazione di fatture elettroniche, emesse nelle forme di legge, con la liquidazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di:

- a. una prima anticipazione pari al 30% entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- b. una seconda anticipazione pari al 20% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
- c. una terza anticipazione pari al 20% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
- d. il saldo pari al 30% entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto n. 9166497 del 23/09/2020 dopo le parole "2021" aggiungere "e 2022"

Art. 2

1. Il comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo sostitutivo tipo, allegato B) del decreto n. 9166497 del 23/09/2020 viene così sostituito: " Il Ministero provvede alla redazione del decreto di impegno e liquidazione della sovvenzione- previa acquisizione della fideiussione - nel rispetto dei seguenti criteri compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili:

- a. una prima anticipazione pari al 30% entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- b. una seconda anticipazione pari al 20% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
- c. una terza anticipazione pari al 20% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
- d. il saldo pari al 30% entro il 28 febbraio successivo all'anno di riferimento".

Oreste Gerini

Direttore Generale

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)